

Sentenza n. 626/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. dr. Maura Stassano | Presidente |
| 2. dr. Lia Di Benedetto | Consigliere |
| 3. dr. avv. Mauro Casale | Giudice Ausiliario rel. |

ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 30.11.2020, svoltasi ai sensi dell'art. 83, c. 7, lett. h del D.L. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020 e ss. mod, la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 102/2018 e 595/2019 R. G. sezione lavoro, vertenti

TRA

Allegretti Domenico e Botta Silvana, rappresentati e difesi come in atti dagli Avv.ti Alfonso Iuliano e Rosalba Stamigni con domicilio eletto in Salerno alla via A. Manganario n. 89

APPELLANTI

E

INPS, rappresentata e difesa come in atti dagli Avv.ti Francesco Bove e Susanna Serrelli con domicilio eletto in Salerno al C.so Garibaldi n. 38

APPELLATO

Oggetto: previdenza - piccola colonia.

RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI

(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)

1. Con sentenze n. 2439/2017 pronunciata in data 13.03.2017 e n. 366/2019 pronunciata il 28.02.2019 il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., rigettava con compensazione delle spese di lite le domande proposte dai ricorrenti nei confronti dell'INPS intese ad ottenere il

riconoscimento del contratto di piccola colonia stipulato tra le parti il 22.10.2013 e la richiesta della sig.ra Botta Silvana di ottenere il pagamento dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2013.

2. A sostegno del proprio convincimento, il primo giudice, ha osservato in particolare che non era stato sufficientemente provato il rapporto di piccola colonia vantato dalle parti ricorrenti.

3. Avverso tali sentenze i ricorrenti hanno proposto appello con ricorso depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 20.02.2018 e in data 29.07.2019, dolendosi della erroneità:

- delle sentenze nella parte in cui si dichiara la impossibilità della costituzione tra le parti di un rapporto di piccola colonia;

- delle sentenze che non avevano correttamente valutato il rapporto tra il concedente ed il concessionario e la sufficienza probatoria.

Gli appellanti hanno concluso pertanto come in atti perché, in accoglimento dei proposti gravami ed in riforma dell'impugnate sentenze, vengano accolte le domande attoree proposte con i ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado.

4. Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si è costituita con memorie regolarmente depositate con le quali ha resistito ai gravami e ne ha chiesto come in atti il disattendimento in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondati con vittoria di spese.

5. Riunito a questo giudizio quello r.g. 595/2019 per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, all'esito dell'odierna udienza fissata ai sensi dell'art. 83 c. 7, lett. h del D.L. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020 e lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti in conformità dell'invito formulato con precedente decreto, la causa è stata decisa come da dispositivo.

6. Nel merito, gli appelli, ammissibilmente proposti in riferimento a quanto "pro tempore" prescritto ex art. 434 c.p.c., sono infondati e vanno quindi rigettati, per le ragioni di seguito esposte.

7. Circa la materia del contendere, afferente la validità della piccola colonia di cui è causa, va osservato che colui che agisce in giudizio ha l'onere di provare gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, tra i quali la stessa natura della corrispondente situazione lavorativa dedotta (cfr., seppure con riferimento a diversa casistica: Cass., SS.UU., Sent. 26 ottobre 2000, n.1133; Cass., SS.UU., 6.4-17.11.2000, n. 1186; Cass., S.L., 29.5.2000, n.7093; Cass., S.L., 25.3.2002, n. 4227; Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 14296 del 28/06/2011).

8. Era dunque onere della parte attrice di fornire prova della effettività degli elementi fondanti il rapporto di colonia asseritamente instaurato tra le parti.

9. Secondo il primo giudice, tale prova non sarebbe stata fornita, risultando a suo avviso dagli atti non provata la domanda.

10. Osserva il collegio che tale convincimento è condivisibile.

11. La L. n. 203/1982 ha regolato la sorte dei contratti agrari, compresi quelli di colonia (già definiti ex art. 2164 c.c. come i contratti nei quali “il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili” e per i quali l'art. 2169 c.c. rinvia sotto molteplici profili alla disciplina della mezzadria) “illo-tempore” esistenti (e dei quali nella specie non si discute), prevedendone di regola la conversione in affitto o l'estinzione in un ristretto periodo temporale, ed ha nel contempo vietato, all'art. 45, co. 2, “di stipulare contratti di mezzadria, colonia parziaria, di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali e quelli di soccida”, tuttavia lasciando esenti da tali disposizioni “i contratti agrari di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali” (art. 56 L. n. 203/1982 cit.).

12. E' pertanto ancora ammessa l'instaurazione di rapporti, come quelli denunciati, con “piccoli coloni”, ovvero con “coloni parziari concessionari di fondi con fabbisogno annuo complessivo di mano d'opera inferiore alle 120 giornate uomo” (art. 20 L. n. 1047/1957), equiparati dall'art. 8 della L. n. 334/1968 ai “giornalieri di campagna”, semprechè tali rapporti abbiano ad oggetto una compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali ed il fondo oggetto del rapporto non abbia una redditività sufficiente per essere ritenuto una idonea unità produttiva.

13. Nel caso di specie, tuttavia, gli attori non hanno affatto provato attendibilmente quanto innanzi, nel mentre di contra sono emersi elementi tali da escludere la possibilità di costituire validamente una piccola colonia.

14. La predetta prova non può certo trarsi attendibilmente dalla documentazione apprestata dalle stesse parti, con la complicità interessata degli stessi ricorrenti in virtù dei rapporti come sopra pacificamente intercorrenti tra gli stessi inidonea a vincere tra l'altro quanto dedotto dall'Inps in merito all'esistenza di due altri rapporti di piccola colonia costituiti sul medesimo fondo sito in Eboli a favore della sig.ra Vecchia Luigia e della sig.ra Maiolino Barbara. Di talchè appare indubbio a questo collegio, considerato il fabbisogno annuo per ciascuna concessione che il fondo oggetto dei contratti stipulati con i tre concessionari costituisce una unità produttiva idonea a consentire, come dedotto dall'Inps, per condizioni obiettive di redditività o produttività, la formazione di una impresa agricola autonoma valida sotto il profilo

tecnico ed economico e quindi incompatibile con quanto previsto dall'art. 31 L. 203/1982. Con detta norma, infatti, si prevede la costituzione di piccole colonie solo nel caso in cui il fondo complessivamente valutato abbia una redditività insufficiente.

15. Per contro, è a darsi atto delle circostanze evidenziate da parte appellata e nemmeno seriamente e convincentemente contestate, nonchè tali da rendere ancora più attendibili i predetti elementi, secondo cui nell'ipotesi di disponibilità di più fondi facenti capo ad un'unica detenzione fondiaria, non può costituirsi un valido rapporto di piccola colonia per insussistenza del requisito della idonea redditività dell'unità produttiva che va rapportato al complesso dei fondi e non ad uno di essi in quanto ex art. 31 L. 203/82 è possibile la costituzione della fattispecie richiesta dai ricorrenti solo quando il fondo ha una redditività insufficiente.

16. E' da condividere pertanto la tesi di parte appellata secondo la quale i ricorrenti non potevano ricorrere alla piccola colonia ma ad altre forme imprenditoriali essendo la forma associativa di cui è causa, a seguito dell'entrata in vigore della legge 203/1982, possibile solo residualmente e permessa solo nel caso di fondi a redditività insufficiente.

17. Tanto anche perché una contraria interpretazione condurrebbe inevitabilmente ad un aggiramento dell'intento normativo finalizzato al superamento dei contratti associativi e alla formazione, sotto il profilo tecnico ed economico, di valide imprese agricole.

18. Sicchè, in definitiva, in considerazione della insufficienza probatoria offerta da i ricorrenti nonché alla insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa prevista per costituire una piccola colonia, i ricorsi introduttivi e di conseguenza gli atti di gravame come sopra proposti da Allegretti Domenico e Botta Silvana non possono che essere rigettati.

19. Essendo stata prodotta in giudizio idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla va disposto in ordine alle spese del presente grado di giudizio

20. Ai sensi del [D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13](#), comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis. (Cass.civile sez. VI, 03/04/2018, n.8170)

P. Q. M.

La Corte così provvede:

- a) rigetta gli appelli, dando atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002 e ss. mod., della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico delle parti appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;

- b) dichiara le parti appellanti non tenute, ex art. 152 disp.att. c.p.c., al pagamento in favore della controparte delle spese processuali del presente grado.

Salerno, li 30.11.2020

Il Giudice Ausiliario est.

Dr. Avv. Mauro Casale

Il Presidente

Dr. Maura Stassano